



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI VISITING PROFESSOR/VISITING RESEARCHER

Emanato con decreto Rettorale 15/04154-03 del 18 maggio 2015

Art. 1 – Finalità e Definizioni

1. Il presente regolamento, riconoscendo l'Ateneo l'importanza dell'internazionalizzazione delle proprie strutture didattiche e di ricerca, disciplina le modalità di selezione nonché di permanenza di studiosi, esperti, docenti stranieri o italiani che svolgano la propria attività all'estero presso istituzioni universitarie e non, di ricerca o di alta formazione, chiamati a collaborare (compatibilmente con le risorse finanziarie destinate allo scopo) in attività di didattica o di ricerca presso l'Ateneo, per un periodo di tempo minimo di 15 giorni, in qualità di Visiting Professor/Visiting Researcher.

Art. 2 – Reclutamento

1. L'Ateneo, anche in base accordi con istituzioni internazionali, recluta i candidati attraverso le seguenti modalità:
 - a. Chiamata diretta a studiosi di fama scientifica internazionale, laddove nelle candidature dichiarate è indicato esplicitamente il nominativo del Visiting Professor/Visiting Researcher che si intende invitare;
 - b. Emanazione di bando pubblico di selezione, con l'indicazione di un preciso profilo scientifico e curricolare del Visiting Professor/Visiting Researcher che si intende invitare.
2. Le candidature riferite al punto a), devono essere sottoposte, da uno o più docenti dell'Ateneo, al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione. Nel modulo di richiesta si deve indicare:
 - Le generalità dello studioso al quale si intende conferire l'incarico di insegnamento;
 - L'istituzione di appartenenza del candidato;
 - L'accordo/convenzione internazionale tra istituzioni, qualora fosse presente;
 - La descrizione del profilo scientifico e didattico del candidato, attraverso la presentazione del suo *curriculum vitae*, in cui siano riportati l'area e il settore disciplinare di appartenenza, le pubblicazioni, le competenze ed ogni altro riferimento che descriva il profilo stesso;
 - La descrizione delle specifiche attività che lo studioso è chiamato a svolgere;
 - Il periodo di permanenza del Visiting Professor/Visiting Researcher presso l'Ateneo;
 - Il nominativo di un docente di riferimento dell'Ateneo;
 - L'eventuale compenso previsto o il rimborso delle spese sostenute e l'evidenza dei fondi disponibili.

Formalizzata l'approvazione della richiesta con apposita delibera da parte del Dipartimento, la candidatura viene inviata alla Direzione Affari Generali e Relazioni Internazionali, che provvede a inoltrarla al Rettore. Il Rettore, con proprio decreto, conferisce successivamente la nomina.

3. Per il reclutamento di cui al punto b) il docente proponente chiede al Consiglio di Dipartimento l'attivazione di una procedura selettiva, allegando un modulo contenente le seguenti indicazioni:

- La descrizione del profilo scientifico e didattico del Visiting Professor/Visiting Researcher, evidenziando l'area, il settore disciplinare e le competenze richieste ed ogni altro riferimento utile alla selezione;
- L'accordo/convenzione internazionale tra istituzioni, qualora fosse presente;
- La descrizione delle specifiche attività che lo studioso è chiamato a svolgere;
- Il periodo di permanenza del Visiting Professor/Visiting Researcher presso l'Ateneo;
- Il nominativo di un docente di riferimento dell'Ateneo;
- L'eventuale compenso previsto o il rimborso delle spese sostenute e l'evidenza dei fondi disponibili

Alla scadenza del bando, Il Rettore nomina una specifica commissione, che valuterà le domande pervenute determinando una graduatoria di merito. L'esito della selezione è inviata alla Direzione Affari Generali e Relazioni Internazionali, che provvede a inoltrarla al Rettore. Il Rettore, con proprio decreto, conferisce successivamente la nomina.

4. Condizione necessaria per l'attivazione di una posizione di Visiting, per ambedue le tipologie, è che l'Ateneo garantisca i seguenti servizi:
 - Una postazione di lavoro informatizzata, con possibilità di accesso ad internet;
 - Un account personale per la connessione alla rete di Ateneo;
 - Un account personale di posta elettronica, configurato con le credenziali di Ateneo;
 - Una copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi;
 - L'accesso agli spazi, alle strutture ed alla biblioteca d'Ateneo;
 - L'accesso al servizio mensa presso le strutture d'Ateneo.
5. La comunicazione dello status di Visiting è effettuata al diretto interessato e all'istituzione di appartenenza dello stesso.

Art. 3 – Diritti e Obblighi del Visiting Professor/Visiting Researcher

1. Il Visiting, ricevuta la lettera di invito, organizzerà la propria attività secondo il programma concordato con l'Ateneo ospitante, nella persona del proprio docente di riferimento. Il Visiting dovrà tenere un registro delle attività svolte e rispettare le norme di sicurezza interna. Al termine del periodo di soggiorno, il Visiting dovrà presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione dettagliata sull'attività svolta, controfirmata dal docente di riferimento.
2. L'Ateneo, durante il periodo di permanenza, garantisce al Visiting i servizi di cui al punto 2.4.

Art. 4 – Compenso

1. Al Visiting potrà spettare un rimborso spese o un compenso comprensivo delle ritenute e dei contributi a carico dell'Ente e del percettore, da stabilire a seconda delle risorse disponibili in Ateneo.
2. L'Ateneo, annualmente, potrà determinare le risorse da mettere a disposizione per i Visiting, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, e ne darà comunicazione al Dipartimento, che provvederà ad attivare le relative procedure di selezione.
3. Sarà data la preferenza a finanziare il soggiorno dei docenti esteri appartenenti al collegio dei docenti di dottorato, in quanto come riportato nello documento Anvur "La valutazione dei corsi di dottorato", costituisce un indicatore di base nella valutazione del corso stesso.

Art. 5- Applicazione

1. Il presente regolamento trova applicazione per le procedure di selezione di Visiting attivate successivamente alla sua emanazione. Espletate le procedure richieste, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del decreto rettorale e potrà essere oggetto di revisione.